

**COMUNE DI ROSOLINA**  
*(Provincia di Rovigo)*

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 9 del 05/07/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Abitazione principale</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Versamenti</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Ravvedimento operoso</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Attività di accertamento</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Disposizioni in materia di autotutela</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Dichiarazione</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Potenziamento dell'Ufficio Tributi</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Disposizioni finali</i>	<b>Pag. 12</b>

## ***ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Rosolina dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Rosolina.

## ***ART. 2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO***

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge n. 214/2011, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Rosolina, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

## ***ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI***

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 per rinvio dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria, il coniuge assegnatario della ex casa coniugale si intende titolare del diritto di abitazione, ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44.

#### ***ART. 4 – ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'acquisizione della residenza anagrafica è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, in quanto devono sussistere entrambi i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del soggetto passivo e del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile e devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.
2. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

#### ***ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI***

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. La fattispecie agevolata di cui al precedente comma è soggetta ad apposita comunicazione su modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

#### ***Art. 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA***

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, salvo diverso termine previsto per legge. Con la medesima deliberazione sono stabilite altresì eventuali detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge ed altre eventuali agevolazioni di aliquote consentite dalla normativa statale vigente.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopradetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applicano le aliquote e le eventuali agevolazioni deliberate per l'anno precedente.

#### ***ART. 7 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006, n. 248.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento minimi delle stesse, al fine di facilitare gli adempimenti fiscali dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio. In presenza di perizia giurata di stima utilizzata per la rivalutazione del terreno, funzionale all'applicazione di norme fiscali agevolative con tassazione della plusvalenza mediante imposta sostitutiva (art. 67 TUIR), ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà od altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione di tali valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area edificabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma precedente o, se maggiore, a quello risultante dai suddetti atti.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 4 allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

**ART. 8 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO  
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) della Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo si possono ritenere tali, se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
- e) condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
- f) assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete ed assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.

### ***ART. 9 – VERSAMENTI***

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo i codici tributo approvati con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con indicazione del codice identificativo del Comune di Rosolina corrispondente a H573. Le scadenze e le modalità di pagamento sopra indicate potranno essere modificate con disposizione statale. A decorrere dal 1° dicembre 2012 l'imposta potrà essere versata anche tramite bollettino postale secondo le disposizioni di apposito decreto ministeriale.
2. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a Euro 12,00. Tale importo non costituisce franchigia rispetto l'imposta dovuta e si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta annuale dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
5. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro 3 mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili.

6. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso.
7. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

#### ***ART. 10 – RAVVEDIMENTO OPEROSO***

1. Si applica all'imposta municipale propria l'istituto del ravvedimento operoso in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il contribuente deve dare notizia al Comune di essersi avvalso di tale istituto agevolativo mediante apposita comunicazione predisposta dall'Ufficio Tributi, da consegnare, anche a mezzo fax, all'Ufficio stesso, allegando copia del versamento effettuato.

#### ***ART. 11 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO***

1. Con delibera della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario (ovvero il suo sostituto, in caso di breve assenza o impedimento) sottoscrive gli avvisi di accertamento.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.



4. Sull'ammontare dell'imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30% (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi del D.Lgs n. 471/97.
5. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
7. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
8. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento/liquidazione se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi Euro 12,00.

#### ***ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA***

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

#### ***ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale annuale aumentato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 12,00 per anno solare.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta Municipale propria.

#### ***ART. 14 - DICHIARAZIONE***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, nei casi previsti dallo stesso decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. In ogni caso, permane l'obbligo dichiarativo in presenza di casi di riduzione di imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI. A titolo puramente esemplificativo si elencano i casi più frequenti:
  - a) trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse;
  - b) contratti di locazione finanziaria immobiliare;
  - c) atti di concessione amministrativa su beni demaniali;
  - d) inagibilità o inabitabilità di fabbricati;
  - e) valore contabile per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
5. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012, salvo diverso termine previsto da norma statale.
6. Per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto

dalla stessa norma ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della nomina.

#### ***ART. 15 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO***

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, nonché tutti gli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legislazione vigente.

#### ***ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA***

1. La riscossione coattiva può essere:
  - effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
2. Il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

#### ***ART. 17 – POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI***

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Lo stesso verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'Ufficio Tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

2. Per il recupero dell'evasione e nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, la Giunta Comunale può destinare una quota non superiore al dieci per cento del maggior gettito derivante dall'attività accertativa dell'Ufficio Tributi e di eventuale altro personale comunale, nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione d'imposta, anche se in collaborazione con incarico esterno, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del funzionario responsabile, sulla base di appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L., con modalità di attribuzione regolate dalla contrattazione aziendale, nel rispetto della normativa vigente.

### ***ART. 18 –DISPOSIZIONI FINALI***

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano l'art. 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D. Lgs. n. 504/1992 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.